ASSOCIAZIONE NAZIONALE ANBI BONIFICHE, IRRIGAZIONI E MIGLIORAMENTI FONDIARI

Consorzio di Bonifica Integrale
COMPRENSORIO SARNO BACINI DEL SARNO, DEI TORRENTI VESUVIANI E DELL'IRNO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E LA CONSERVAZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA

ADOTTATO CONDELIBERA COMMISSARIALE n.232 del 13/09/2017

(AGG. SETTEMBRE2017)

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SARNO
Via Atzori (Centrale Ortofrutticola) -84014 Nocera Inferiore (SA)-Partita IVA e Codice Fiscale 80009450653 -Tel.081-3204511 fax 081-954567
e-mail:info@bonificasarno.it–p.e.c.:protocollo@bonificasarno.it
web:www.bonificasarno.it

Sommario

TITOLO I 4
ATTRIBUZIONI DEL CONSORZIO - LE OPERE 4
Art. 1 – Attribuzioni del Consorzio 4
Art. 2 – Oggetto del regolamento 4
Art. 3 – Funzioni 4
Art. 4 – Opere pubbliche di bonifica 4
Art. 5 – Opere idrauliche e relative a corsi d'acqua naturali 4
Art. 6 – Opere di bonifica di competenza privata 4
Art. 7 – Opere di miglioramento fondiario 4
Art. 8 – Esercizio delle funzioni del Consorzio 4
TITOLO II 4
GESTIONE E CONSERVAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE 6
Capo I - Disposizioni generali 6
ART. 9 – Uso delle opere e degli impianti 6
Art. 10 – Esercizio irriguo 6
Art. 11 – Occupazioni 6
Art. 12 – Accesso ai fondi 6
Art. 13 – Zone di rispetto 6
Art. 14 – Compensi 6
Art. 15 – Manutenzione degli argini 8
Art. 16 – Sbocchi di canali e di fossi privati 8
Art. 17 – Manovra delle paratoie 8
Art. 18 – Manutenzione delle opere private 8
Art. 19 – Gravame a carico del fondo non più agricolo 8
Art. 20 – Compiti del Consorzio nei confronti delle opere private 9
Art. 21 – Distinzione dei lavori e delle opere a carico dei privati 9
Art. 22 – Esecuzione lavori privati di manutenzione straordinaria ed opere di nuova inalveazione 9
Art. 23 –Procedure per inadempienze dei proprietari 9
Capo II - Disposizioni di polizia 10
Art. 24 – Disposizioni per la conservazione delle opere di bonifica 10
Art. 25 – Divieti assoluti 10
Art. 26 – Concessioni 11
TITOLO III 12
DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI PRECARIE 12
Capo I – Oggetto e modalità di rilascio di concessioni precarie 12
Art. 27 – Concessioni e licenze 12
Art. 28 – Modalità e procedure per il rilascio di concessioni 12
Art. 29 – Rilascio delle concessioni 12
Capo II – Disposizioni generali 13
Art. 30 – Termine della concessione 13
Art. 31 – Divieto di cessione 13
Art. 32 – Riscossione corrispettivo di concessione 13
Capo III – Prescrizione per il rilascio delle concessioni 13
Art. 33 – Diritti di terzi 13
Art. 34 – Esecuzione lavori 13
Art. 35 – Riparazione danni 13
Art. 36 – Manutenzione dell'opera 13
Art. 37 – Responsabilità del Concessionario 13
Art. 38 – Danni all'opera 13
Art. 39 – Esigenze idrauliche 14
Art. 40 – Durata della concessione 14
Art. 41 – Corrispettivo di concessione 14
Art. 42 – Trasferimento della proprietà 14
Art. 43 – Trascrizione ipotecaria 14
Art. 44 – Spese dell'atto 14
Art. 45 – Esecuzione lavori d'ufficio 14
Art. 46 – Inizio ed ultimazione dei lavori 14
Art. 47 – Revoca della concessione 15
Art. 48 – Prescrizioni tecniche 15
Art. 49 – Accesso ai lavori ed alle opere 15
Art. 50 – Foro competente 15
TITOLO IV 15
CAPO I – Obblighi dei Consorziati 15
Art. 51 – Opere soggette ad autorizzazione del Consorzio 15
Art. 52 – Irrigazione con acque dei propri fossi 15
Art. 53 – Obblighi generali dei consorziati 15
TITOLO V 16
CAPO I – Esecuzione, gestione e conservazione delle opere di bonifica di competenza privata 16
Art. 54 – Obblighi dei proprietari 16
Art. 55 – Compiti del Consorzio 16
Art. 56 – Classificazione dei fossi di scolo di competenza privata 16

Art. 57 – Lavori e opere a carico dei privati *16*
Art. 58 – Surroga del Consorzio ai proprietari inadempienti *16*
TITOLO VI 17
Art. 59 – Funzioni del Consorzio *17*
Art. 60 – Esecuzione dei lavori di miglioramento fondiario *17*
Art. 61 – Esercizio delle funzioni *17*
TITOLO VII SANZIONI 17
CAPO I – Pene 17
Art. 62 – Sanzioni penali: rinvio *17*
Art. 63 – Intimazione a desistere *17*
Art. 64 – Agenti consorziali *17*
Art. 65 – Verbali di accertamento *17*
Art. 66 – Trasmissione dei verbali al Sindaco *18*
Art. 67 – Sorveglianza dei lavori *18*
Art. 68 – Oblazione *18*
CAPO II – Sanzioni Amministrative 18
Art. 69 – Sanzioni per violazione dell'art. 25 ..... *18*
Art. 70 – Sanzioni per violazione dell'art. 26 ..... *18*
Art. 71 – Sanzioni per le restanti violazioni *18*
Art. 72 – Sanzioni per inosservanza alle concessioni o alle licenze *18*
Art. 73 – Aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie *19*
Art. 74 - Intimazione a desistere e contestazione della violazione *19*
Art. 75– Pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta *19*
Art. 76 – Poteri degli agenti consorziali *19*
Art. 77 – Rapporto dell'agente consorziale *19*
Art. 78 – Forma e contenuto del rapporto *19*
Art. 79 – Trasmissione dei rapporti *20*
Art. 80 – Autorità competente ad applicare le sanzioni *20*
Art. 81 – Sorveglianza dei lavori *20*
CAPO III – Proventi delle pene pecuniarie e delle sanzioni amministrative 20
Art. 82 – Devoluzione dei proventi *20*
TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE 20
Art. 83 – Censimento delle Opere *20*
Art. 84 – Domanda in sanatoria *20*
Art. 85 – Corrispettivi di concessione in sanatoria *20*
H) Fabbricato ed opere murari, cassonetti armadietti e piattaforme in prossimità di canali, recinzioni fisse 21
I) Recinzioni amovibili 21
L) Recinzione in prossimità di pertinenze di bonifica, siepi. 21

TITOLO I

ATTRIBUZIONI DEL CONSORZIO - LE OPERE

Art. 1 – Attribuzioni del Consorzio

Il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno ex Agro Sarnese Nocerino - costituito con Decreto del Presidente della Repubblica del 1° Dicembre 1952 registrato alla Corte dei Conti il 22 Gennaio 1953 ed Ente di diritto pubblico ai sensi dell'art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 e dell'art. 862 del Cod. Civ. - provvede alla manutenzione, all'esercizio ed alla vigilanza delle opere di bonifica di competenza statale e regionale nonché delle altre opere consortili ed adotta, nei confronti dei proprietari interessati, i provvedimenti di esecuzione e manutenzione delle opere di bonifica di competenza privata.

Art. 2 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle funzioni assegnate al Consorzio dalle leggi dello Stato e della Regione Campania in materia di manutenzione, esercizio e custodia delle opere di bonifica.

Art. 3 – Funzioni

Le funzioni, indicate all'art. 2, concernono:

a) le opere pubbliche di bonifica;
b) le opere idrauliche e quelle relative ai corsi d'acqua naturali pubblici facenti parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione così come riportate nel Piano di Classifica vigente;
c) le opere di bonifica di competenza privata;
d) le opere di miglioramento fondiario.

Art. 4 – Opere pubbliche di bonifica

Sono pubbliche le opere di bonifica, di competenza dello Stato o della Regione, eseguite dal Consorzio su concessione ed allo stesso affidate per la manutenzione.

Art. 5 – Opere idrauliche e relative a corsi d'acqua naturali

Sono parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione le opere idrauliche e le opere relative a corsi d'acqua naturali pubblici che, unitamente a quelle di cui al precedente art. 4, sono riportate nell'elenco allegato al vigente Piano di Classifica.

Art. 6 – Opere di bonifica di competenza privata

Sono di competenza privata le opere di bonifica d'interesse di uno o più fondi, necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere pubbliche, così come riportato nell'elenco allegato al vigente Piano di Classifica.

Art. 7 – Opere di miglioramento fondiario

Sono di miglioramento fondiario le opere che si compiono a vantaggio di uno o più fondi, indipendentemente dal Piano Generale di Bonifica.

Art. 8 – Esercizio delle funzioni del Consorzio

Il Consorzio esercita le funzioni indicate agli artt. 2 e 3;

a) in via ordinaria, sulle opere di cui agli artt. 4 e su concessione quelle di cui all'art. 5;
b) in caso d'inerzia dei proprietari interessati, sulle opere di cui all'art. 6 con le modalità previste dalle L.R. 4/2003 e legge 12 febbraio 1942 n. 183;
c) d'iniziativa o su richiesta dei proprietari interessati, sulle opere di cui all'art. 7.

TITOLO II

GESTIONE E CONSERVAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

Capo I - Disposizioni generali

ART. 9 – Uso delle opere e degli impianti

L'uso delle opere e degli impianti di scolo, irrigui e promiscui deve avvenire nel rispetto della destinazione d'uso dell'opera, delle norme tecniche, delle norme sulla sicurezza del lavoro e di ogni altra disposizione concernente l'utilizzo di beni appartenenti al demanio, statale e regionale.

Art. 10 – Esercizio irriguo

L'esercizio irriguo deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nel Titolo VIII del presente regolamento.

Art. 11 – Occupazioni

Le occupazioni, rese necessarie dallo svolgimento delle funzioni del Consorzio, restano disciplinate dalle disposizioni di legge che regolano la materia.

Art. 12 – Accesso ai fondi

Il personale consorziale può accedere ai fondi privati dei consorziati, anche con mezzi meccanici, per effettuare i rilievi e gli interventi necessari all'attuazione dei compiti istituzionali.

Il Consorzio è responsabile nei confronti del proprietario del fondo per gli eventuali danni causati dal mezzo e/o dal personale consorziale oltre le zone di rispetto di cui al successivo art. 13.

Art. 13 – Zone di rispetto

Lungo entrambi i lati dei canali, indicati nell'elenco allegato, sono istituite, ai sensi dell'art. 133 del R.D. 8 maggio 1904 n. 368, zone di rispetto destinate:

a) al transito dei mezzi meccanici del Consorzio o di ditte o di persone da esso incaricate per la manutenzione;
b) al transito, anche su automezzi, del personale consortile di custodia e di vigilanza;
c) al deposito delle erbe sfalciate e di arbusti asportati dal fondo e dalle sponde dei canali perché siano successivamente utilizzati come ammendante agricolo o altrove trasportati;
d) al deposito temporaneo di materiale proveniente dall'espurgo del fondo e delle sponde dei canali;
e) al deposito temporaneo di materiali destinati al presidio delle sponde ed alla manutenzione delle opere di bonifica.

Le anzidette zone di rispetto avranno ampiezza, su ogni lato:

- di m. 10 a partire dal ciglio dei canali (ove questi non sono arginati) e comunque fino al limite della proprietà demaniale o consorziale se la stessa è maggiore;
- di m. 10 a partire dall'unghia esterna degli argini ove i canali sono arginati e ciò anche se l'argine risulti di proprietà privata e comunque fino al limite della proprietà demaniale o consorziale, se la stessa è maggiore.

Tale zona deve essere mantenuta anche in caso di allargamento dei canali. Qualora le sommità arginali avessero la predetta ampiezza di metri dieci, esse potranno sostituire la zona di rispetto di cui in precedenza.

<u>All'interno della fascia di rispetto, ogni realizzazione di nuove opere, anche interrate, deve essere formalmente autorizzata dal Consorzio.</u>

<u>Ai sensi della vigente normativa in materia, è fatto divieto assoluto</u>:

a) di realizzare opere fisse quali fabbricati, recinzioni permanenti quali muri di cinta e cancelli, etc., oppure impianti serricoli, entro la fascia di m. 4,00 dal ciglio della scarpata o piede arginale esterno, oppure dal confine del sedime demaniale se esterno a questi ultimi, in prossimità di canali di bonifica o corsi d'acqua di pertinenza della bonificazione di <u>importanza secondaria,</u> così come definiti nel Piano di Classifica vigente;

b) di realizzare opere fisse quali fabbricati, recinzioni permanenti quali muri di cinta e cancelli, etc., oppure impianti serricoli, entro la fascia di m. 10,00 dal ciglio della scarpata o piede arginale esterno, oppure dal confine del sedime demaniale se esterno a quest'ultimi, in prossimità di canali di bonifica o corsi d'acqua di pertinenza della bonificazione di importanza principale, così come definiti nel Piano di Classifica vigente;

c) di realizzare strutture precarie e/o amovibili quali recinzioni metalliche e/o in legno, gazebi, pollai, etc. entro la fascia di m. 4,00 dal ciglio della scarpata o piede arginale esterno, oppure dal confine del sedime demaniale se esterno a quest'ultimi, in prossimità di canali di bonifica o corsi d'acqua di pertinenza della bonificazione di qualsiasi tipo;

d) di realizzare piantagioni, siepi e movimenti di terreno entro la fascia di m. 2,00 dal ciglio della scarpata o piede arginale esterno, oppure dal confine del sedime demaniale se esterno a quest'ultimi, in prossimità di canali di bonifica o corsi d'acqua di pertinenza della bonificazione di qualsiasi tipo.

Di seguito si riporta uno schema sinottico estremamente semplificato, con evidenza delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua e relativi aspetti autorizzativi.

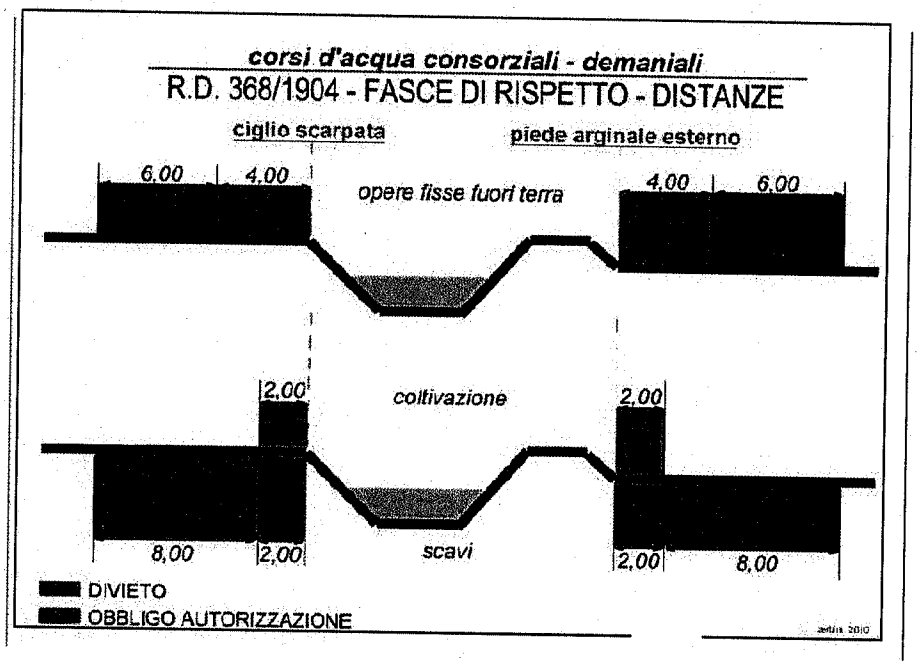

Le fasce di rispetto individuate per la realizzazione di opere fisse, laddove è presente un elevato rischio di alluvione e/o frana, come indicato nel P.S.A.I., saranno opportunamente valutate in sede di istruttoria e, la concessione di dette opere sarà subordinata al parere favorevole dell'Autorità di Bacino competente.
In caso di costruzione di nuovi canali, di nuovi tratti di essi o di allargamento di canali già esistenti, s'intende che l'occupazione dei terreni all'uopo necessari viene fatta con la clausola della costituzione di servitù su detta zona. Gli agenti consorziali hanno anche il diritto di percorrere liberamente i canali ed i fossi di scolo privati lungo le relative arginature; a tale scopo i proprietari ed affittuari interessati sono obbligati ad eliminare ogni ostacolo che impedisca o renda soltanto meno agevole il libero transito agli agenti ed inoltre a mantenere sempre falciate le erbe nascenti sulle fasce di rispetto.

Art. 14 – Compensi

Nessun compenso è dovuto per il deposito dei materiali di espurgo e delle erbe derivanti dai diserbamenti nelle fasce di rispetto, né il frontista può pretendere indennizzi di sorta per il taglio o il danneggiamento di siepi, di rami degli alberi o comunque per la rimozione di altri ostacoli che, nel predetto spazio vincolato, impediscano di compiere agevolmente i lavori anche con l'impiego di mezzi meccanici. Quando il canale corre lungo una strada, il frontista del lato opposto è obbligato a ricevere tutte le materie di espurgo e di diserbo dalla propria parte, senza compenso alcuno, se non quando si occupi, con dette materie, una estensione maggiore della zona di rispetto. In questo caso, il compenso concerne soltanto la maggiore occupazione.

Art. 15 – Manutenzione degli argini

Gli argini dei canali consorziali di bonifica e le piste di servizio servono, di massima, solo per il contenimento delle acque e per il transito dei mezzi e del personale consortile addetto alle attività di bonifica e sono perciò mantenuti dal Consorzio. Le piste che, a seguito di formale consegna, hanno acquistato il carattere di strada pubblica, il mantenimento spetta agli Enti interessati.

Art. 16 – Sbocchi di canali e di fossi privati

Ogni sbocco di fossi privati nella canalizzazione consortile, deve essere munito, ove ritenuto necessario dal Consorzio, di difesa atta ad impedire lo smottamento del fondo e delle sponde, e quindi l'introduzione di terra nel canale.
Per costruire nuovi canali privati le proprietà interessate debbono preventivamente ottenere dal Consorzio formale concessione, nella quale sono prescritte le condizioni e discipline per la costruzione e la manutenzione, a tutte spese dei concessionari, delle opere medesime.

Art. 17 – Manovra delle paratoie

Le chiavi delle eventuali paratoie regolanti l'immissione delle acque della canalizzazione privata in quella consortile, debbono essere in possesso anche del personale del Consorzio. In ogni caso, durante i servizi di piena, solo gli agenti consorziali possono effettuare la manovra delle paratoie stesse.

Art. 18 – Manutenzione delle opere private

I proprietari o affittuari dei terreni inclusi nel comprensorio, soggetto agli obblighi di bonifica, debbono eseguire e mantenere nei fondi stessi tutte indistintamente le opere di competenza privata, anche di interesse comune a più fondi, occorrenti ad assicurare lo scolo acque ed a non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite le opere pubbliche di bonifica.
Sono richiamate al riguardo le disposizioni dell'art. 140 del regolamento 8 maggio 1904 n. 368, l'art.14 della Legge Regionale n. 4 del 25 febbraio 2003 e degli art. 1 e 2 della legge 12 febbraio 1942 n. 183. Principalmente i proprietari o affittuari devono:

a) tener sempre ben espurgati i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nella canalizzazione consorziale;
b) aprire tutti i fossi necessari ad assicurare il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni medesimi;
c) rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami dalle loro piantagioni laterali ai canali della bonifica,

che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadono nei corsi di acqua;

d) tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua, che, sporgenti su detti corsi d'acqua, producano difficoltà al servizio o ingombro al transito;

e) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte, d'uso particolare e privato, di uno o più proprietari.

Art. 19 – Gravame a carico del fondo non più agricolo

Il proprietario del fondo non più agricolo per mutata destinazione, resta obbligato a mantenere la servitù di dare passaggio alle acque di scolo e di irrigazione a favore dei terreni a valle.

Qualora, per ottemperare a tale obbligo, si rendano necessari, a giudizio del Consorzio, particolari lavori, tutte le spese sono a carico del proprietario del fondo di mutata destinazione.

Art. 20 – Compiti del Consorzio nei confronti delle opere private

Il Consorzio, nei confronti delle opere di competenza privata, ha i seguenti compiti:

a) verificare le violazioni alle disposizioni di cui all'art. 140 del R.D. 368/1904 e dell'art. 18 del presente regolamento;

b) identificare e classificare i fossi di scolo come previsto al successivo art. 21;

c) accertare la necessità degli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria o di nuova inalveazione;

d) emettere ordinanza a carico degli interessati perché provvedano alla esecuzione delle opere di cui alla lettera b);

e) esaminare i ricorsi eventualmente presentati, in merito alle ordinanze, dagli interessati, conciliando le eventuali divergenze sorte fra i Consorziati, e deliberare i provvedimenti relativi;

f) progettare le opere manutentorie e di nuova inalveazione ritenute necessarie agli scopi della bonifica;

g) determinare il riparto della spesa fra le proprietà dei terreni interessati all'esecuzione dei lavori di competenza privata.

Art. 21 – Distinzione dei lavori e delle opere a carico dei privati

I lavori e le opere a carico dei privati sui fossi di scolo comuni, si distinguono, ai fini della competenza ad eseguirli, in:

a) lavori di manutenzione ordinaria: espurgo dei fossi, lievi ritocchi di sponda, diserbo, estirpamento ceppaie, siepi, piante, rimozione di impedimenti al corso delle acque ed al transito lungo le sponde dei colatori, piccole riparazioni di manufatti e simili;

b) lavori di manutenzione straordinaria: quelli richiesti per una maggiore funzionalità dei fossi e consistenti nell'ampliamento della sezione, nella sistemazione della livelletta di fondo, nel ridimensionamento di manufatti e simili;

c) opere di nuova inalveazione: quelle intese ad accorciare il percorso dei fossi o ad scavarne dei nuovi per migliorare le condizioni di deflusso delle acque.

Art. 22 – Esecuzione lavori privati di manutenzione straordinaria ed opere di nuova inalveazione

I lavori di manutenzione straordinaria e l'esecuzione di opere di nuova inalveazione, possono essere, a richiesta ed a spese degli interessati, progettati ed eseguiti dal Consorzio, il quale predispone la relativa perizia con il preventivo di spesa ed il riparto della medesima a carico degli interessati stessi, dando poi corso alle opere mediante appalto o cottimo fiduciario. In occasione della esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria il Consorzio, quando lo ritenga opportuno, può disporre, a spese degli interessati, alcune modanature permanenti in calcestruzzo sul fondo e sulle sponde del colatore, in modo da fissare definitivamente le caratteristiche del canale, allo scopo di facilitarne le successive opere di manutenzione e rendere più facile e pronta la sorveglianza e il controllo degli interessati e del Consorzio.

Art. 23 –Procedure per inadempienze dei proprietari

In caso di inadempienza da parte dei privati interessati alla esecuzione delle opere di competenza privata, tanto di

manutenzione ordinaria che straordinaria, quanto di nuova inalveazione, il Consorzio - ravvisatane la necessità - procede coattivamente con le modalità seguenti:

1. Per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria emette ordinanza di esecuzione a tutti i proprietari interessati, fissando le relative modalità ed i termini entro i quali i lavori debbono essere eseguiti, facendo predisporre, se necessario, la modanatura del fosso di scolo. Qualora i proprietari non diano corso alle opere nei termini fissati, ottenuta l'autorizzazione dal competente Organo Regionale, il Consorzio di Bonifica – ai sensi della legge 12 febbraio 1942 n. 183 - dispone per l'immediata esecuzione mediante cottimo fiduciario.

   Ultimato il lavoro, liquida la spesa e provvede al relativo riparto a carico degli interessati. Invita quindi i proprietari interessati a provvedere al rimborso della quota di spesa ad ognuno di essi spettante, entro un termine massimo di giorni 30, trascorso il quale, dispone per l'emissione dei ruoli esecutivi di rimborso, da effettuarsi in sei rate consecutive, sulla base della quota spettante ad ogni interessato, maggiorata del 10% per spese ed interessi di mora, oltre agli aggi d'esazione.
2. Per le opere di nuova inalveazione, emessa l'ordinanza di esecuzione analoga a quella prevista alla precedente lettera a) e qualora gli interessati omettano di eseguire i relativi lavori, richiede al competente Organo Regionale l'autorizzazione prescritta dalla legge 12 febbraio 1942 n.183, ottenuta la quale dispone per l'esecuzione dei lavori stessi mediante appalto o cottimo fiduciario. Per il rimborso delle spese procede poi secondo quanto fissato alla precedente lettera a). Ogni spesa sostenuta dal Consorzio per la esecuzione delle opere contemplate nella presente sezione è garantita, a norma di legge, da privilegio speciale sopra il fondo migliorato, previa iscrizione nel Registro tenuto dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari, ai termini dell'art. 9, lett. c) del R.D.L. 29 luglio 1927 n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928 n. 1760. Il Consorzio può provvedere a tale iscrizione, ogni qualvolta il rimborso venga rateato o differito.

Capo II - Disposizioni di polizia

Art. 24 – Disposizioni per la conservazione delle opere di bonifica

Per la conservazione delle opere di bonifica si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo VI del Regolamento sulle bonifiche approvato con R.D. 8 maggio 1904 n. 368 e successive modificazioni, fatte salve le integrazioni e precisazioni risultanti dal presente Regolamento.

Art. 25 – Divieti assoluti

Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai canali consorziali ed alle altre opere di bonifica ivi comprese le opere di cui agli artt. 4 e 5:

1. qualsiasi piantagione o coltivazione o movimento di terreno negli alvei, nelle scarpate, nelle sommità arginali e nelle zone di rispetto (marezzane), fissate al precedente art. 13; qualsiasi apertura di fossi, scoline, cunette e qualsiasi altro scavo nelle zone anzidette;
2. la costruzione di qualsiasi fabbricato o addizione a quelli esistenti, a distanza minore di quella prevista dall'art. 13;
3. la costruzione di fornaci, fucine e fonderie a distanza minore di metri 50 dal ciglio dei canali e dal piede esterno degli argini;
4. qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua o impaludamenti dei terreni, modificando le condizioni date ad essi dalle opere della bonifica, o in qualunque modo alterando il regime idraulico della bonifica stessa;
5. qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, o anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi dipendenza della bonifica;
6. qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica, col getto o cadute di materie terrose, pietre, erbe, acque o qualsiasi immissione di materie luride, venefiche o putrescibili, che possono comunque dar luogo ad infezioni di aria ed a qualsiasi inquinamento dell'acqua;
7. qualunque deposito di terre o di altre materie a distanza di metri 10 dai suddetti corsi d'acqua, che per una

circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;

8. qualunque ingombro o deposito di materie come sopra, sul piano viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze;
9. l'abbruciamento di stoppie, aderenti al suolo o in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate od altre dipendenze delle opere stesse;
10. qualunque atto o fatto diretto al dissodamento dei terreni imboschiti o cespugliati entro quella zona dal piede delle scarpate interne dei corsi d'acqua montani, che sarà determinata, volta per volta, con provvedimento dell'Autorità competente;
11. la costruzione di varchi, cavedani o di qualunque altra opera che possa ostacolare in qualsiasi modo il naturale e libero deflusso delle acque;
12. l'attraversamento degli alvei, dei canali con bestiame, come pure l'attraversamento ed il pascolo di animali di ogni specie sulle sommità, scarpate e banchine dei corsi d'acqua e sulle marezzane;
13. lo scarico di acque reflue non depurate;
14. il deposito di materiali di rifiuto di qualsiasi genere nell'alveo, sulle sponde, sugli argini e sulle fasce di rispetto.

Art. 26 – Concessioni

E' vietato, a chi non ne ha ottenuta la formale concessione, a norma del successivo Titolo III del presente Regolamento:

a) la variazione o alterazione di canali, argini, manufatti e qualunque altra opera consorziale;
b) la costruzione di ponti, passerelle, chiaviche, botti, sifoni, travate, acquedotti, metanodotti ed altri manufatti, nonché le loro demolizioni e ricostruzioni sulle pertinenze consorziali;
c) lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi, delle piantagioni e di ogni altra struttura in legno secco o verde, che sostengano le ripe dei corsi d'acqua;
d) la costruzione di qualsiasi fabbrica, impianti serricoli e/o qualunque addizione a quelle esistenti, a distanza minore di quella regolata dall'art. 13 del presente Regolamento;
e) la navigazione nei corsi d'acqua con qualsiasi tipo di natante; il passaggio o l'attraversamento a piedi o con qualsiasi mezzo di trasporto nei detti corsi d'acqua ed argini, ed il transito di animali di ogni sorta;
f) il pascolo e la permanenza di bestiame sui ripari, sugli argini e sulle loro dipendenze, nonché sulle sponde, sulle scarpe e sulle banchine dei corsi d'acqua, e loro accessori, e delle strade; l'abbeveramento di bestiame d'ogni specie, salvo dove esistano abbeveratoi appositamente costruiti;
g) la derivazione o il prelievo di acqua dai canali consorziali, per qualsiasi scopo, anche in via occasionale;
h) l'immissione nella canalizzazione consorziale di acque di fognatura bianche o depurate;
i) l'immissione nei canali consorziali di acque con mezzi artificiali;
j) la costruzione di rampe di ascesa ai corpi nonché carreggiate o sentieri sulle scarpate degli argini;
k) il transito sulle sommità arginali e sulle banchine dei canali consorziali con veicoli in genere e, in particolare, con autocarri;
l) l'estrazione di terra, sabbia o altre materie dagli alvei dei canali consorziali;
m) il deposito, anche temporaneo di qualunque materia sugli argini, scarpate e zone di rispetto;
n) la realizzazione di attracchi o pontili per i natanti;
o) le piantagioni nelle golene, negli argini e nelle banche dei corsi d'acqua, negli argini di recinto delle colmate o di difesa di dette opere e lungo le strade che ne fanno parte.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI PRECARIE

Capo I – Oggetto e modalità di rilascio di concessioni precarie

Art. 27 – Concessioni e licenze

Occorre una formale concessione per i lavori, atti o fatti specificati alle lettere a), b), d), g), h), i), j), k), l), m), n) ed o) del precedente art. 26.

Sono invece permessi con semplice licenza scritta e con l'obbligo all'osservanza delle condizioni caso per caso prescritte, i lavori, atti o fatti indicati alle lettere c), e), f) dello stesso art. 26.

La richiesta di concessione/licenza viene presentata al Consorzio, utilizzando i modelli allegati al presente Regolamento.

Art. 28 – Modalità e procedure per il rilascio di concessioni

Chiunque intenda eseguire lavori, atti o fatti che possono formare oggetto di concessione precaria, deve farne regolare domanda in carta semplice, descrivendo dettagliatamente le opere per le quali l'autorizzazione viene richiesta e producendo all'occorrenza gli elaborati illustrativi delle opere stesse redatti da un tecnico abilitato. Gli atti ed i fatti eseguiti senza la formale concessione assumono il carattere di abusi e contro i trasgressori si procede a termini, sia di legge, sia del presente Regolamento. Il termine del procedimento per il rilascio degli atti suddetti è fissato in giorni 45 dalla data di ricezione.

La domanda deve inoltre contenere l'indicazione dell'opera di bonifica interessata, la località catastalmente individuata, e le coordinate geografiche nel formato Gauss Boaga in cui si intendono eseguire le opere o compiere le attività.

L'accoglimento delle domande di autorizzazione è rimesso in ogni caso al potere discrezionale dell'Amministrazione consortile.

Il richiedente è tenuto a versare le spese di istruttoria che saranno comunicate dal Consorzio all'atto di ricezione della domanda.

All'istruttoria della domanda provvede l'Ufficio tecnico consortile il quale, previo esame dei dati, delle indicazioni in essa contenute e delle risultanze dei sopralluoghi, esprime il proprio parere motivato sull'accoglibilità della domanda stessa e sulle condizioni a cui debba essere subordinato l'eventuale rilascio dell'autorizzazione.

Le condizioni particolari proposte dall'Ufficio tecnico consortile, nonché quelle eventualmente prescritte dalle Autorità interessate sono riportate in un atto formale adottato dalla Deputazione Amministrativa, al seguito del quale l'autorizzazione viene notificata al richiedente, unitamente alle condizioni a cui la medesima è rilasciata. Analoga procedura è adottata per eventuali provvedimenti di diniego dell'autorizzazione, che devono contenere le motivazioni che abbiano determinato il diniego.

Il rilascio dell'autorizzazione del Consorzio avviene con salvezza di ogni altra autorizzazione di competenza di altri Enti e Autorità eventualmente occorrente.

Art. 29 – Rilascio delle concessioni

Salvo casi particolari, gli atti di concessione vanno intestati alle ditte proprietarie degli immobili in relazione ai quali la concessione viene rilasciata. Le condizioni particolari, riguardanti ogni singola concessione, la descrizione particolareggiata dell'oggetto della concessione stessa e le disposizioni, sia generali, sia particolari, per l'esecuzione dei lavori e per l'utilizzazione delle opere di bonifica, sono fissate in appositi atti di concessione da conformarsi alle disposizioni del presente Regolamento e con l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti ed in particolare di quelle dettate dal R.D. 8 maggio 1904 n. 368. Detti atti sono da convenirsi con ogni ditta concessionaria, prima del rilascio della concessione o del suo eventuale rinnovo. In particolare per l'autorizzazione agli scarichi civili ed industriali di acque meteoriche e/o reflue e per la realizzazione di impianti serricoli le condizioni

per il rilascio saranno normate da appositi Regolamenti specifici approvati dall'Amministrazione del Consorzio.

Capo II – Disposizioni generali

Art. 30 – Termine della concessione

La concessione precaria ha termine per decadenza o per revoca da parte del Consorzio, o per rinuncia da parte della ditta concessionaria. La revoca e la rinuncia dovranno essere notificate alla controparte mediante lettera raccomandata A.R. o a mezzo p.e.c..

Art. 31 – Divieto di cessione

E' vietata ogni forma di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo, dell'uso e del godimento delle concessioni precarie.

Art. 32 – Riscossione corrispettivo di concessione

Per la riscossione dei corrispettivi di concessione, di cui al successivo art. 41, possono essere emessi, dal Consorzio concedente, i relativi ruoli determinati sulla base della tabella allegata al presente regolamento e aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT, con le stesse modalità seguite per i contributi ordinari, ai quali essi possono di norma essere associati.

Capo III – Prescrizione per il rilascio delle concessioni

Art. 33 – Diritti di terzi

Il rilascio della concessione non deve pregiudicare gli eventuali diritti di terzi.

Art. 34 – Esecuzione lavori

Tutti i lavori devono essere eseguiti a cura e spese del Concessionario, il quale rimane il solo responsabile, agli effetti di legge, della stabilità e della buona esecuzione dei lavori stessi e di ogni altra opera accessoria.

Art. 35 – Riparazione danni

Il Concessionario - sia nell'eseguire l'opera, oggetto di concessione, sia nel compiere operazioni ad essa comunque connesse - non deve arrecare danni ai beni o alle pertinenze demaniali o consorziali. In caso contrario, è tenuto ad eseguire - a proprie spese e nel termine stabilito - tutti i lavori che il Consorzio ritenga di dovergli imporre a riparazione dei danni suddetti. Qualora il Concessionario non ottemperi, il Consorzio provvede d'ufficio all'esecuzione dei lavori.

Art. 36 – Manutenzione dell'opera

Alla manutenzione, sia ordinaria, sia straordinaria dell'opera, deve provvedere, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il Concessionario. In difetto, può intervenire, d'ufficio, il Consorzio.

Art. 37 – Responsabilità del Concessionario

Il Concessionario deve tenere indenne il Consorzio da qualsiasi danno che possa derivare alla proprietà demaniale o consorziale, alle persone ed alle cose, in relazione alla costruzione, alla manutenzione ed all'esercizio delle opere oggetto di concessione, come pure deve tenere sollevato ed indenne il Consorzio stesso da ogni reclamo, azione o molestia - anche di carattere giudiziario - che possano essere promossi da terzi, Amministrazioni pubbliche, Enti o privati, in relazione alla esecuzione dei lavori o in dipendenza di essi e per tutta la durata della concessione; in ogni caso, il Concessionario stesso ne deve assumere la piena responsabilità, sia civile, sia penale.

Art. 38 – Danni all'opera

Il Consorzio non assume nessuna responsabilità per danni o guasti di qualsiasi natura che possano derivare - anche a seguito di dissesti della proprietà demaniale o consorziale e delle sue pertinenze - all'opera oggetto di concessione. A tal proposito il Concessionario deve rinunciare a qualunque reclamo o pretesa di indennizzo verso il Consorzio, così come deve rinunciare ad ogni e qualsiasi reclamo o pretesa di indennizzo per l'eventuale sospensione dell'uso dell'opera oggetto di concessione.

Art. 39 – Esigenze idrauliche

Il Consorzio ha la facoltà di imporre al Concessionario nuove condizioni durante il corso della concessione, nonché ha facoltà, da farsi valere in dipendenza di esigenze idrauliche sopravvenute o della esecuzione di lavori consorziali, di far demolire o di far modificare - a spese del concessionario - l'opera oggetto di concessione senza che ciò comporti, per il Consorzio, obbligo di ripristinare, totalmente, o parzialmente, l'opera demolita o modificata e neppure di corrispondere, per quanto sopra, indennizzi o compensi di sorta.

Art. 40 – Durata della concessione

La concessione è accordata per una durata non superiore al ventennio. Il Consorzio si riserva, peraltro, la facoltà di revocarla - a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e senza corrispondere indennizzo o compenso alcuno - mediante preavviso di tre mesi, da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Entro il termine fissato da detta revoca, il Concessionario deve procedere, a proprie spese, alla demolizione dell'opera ed all'asportazione completa dei materiali di risulta, nonché all'eventuale ripristino delle pertinenze demaniali o consorziali, senza che con ciò possa pretendere indennizzi o compensi di qualsiasi genere. In caso di inadempienza del concessionario, provvede d'ufficio, il Consorzio. In mancanza di rinnovo, come pure nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il Consorzio ha facoltà di ritenere, in nome e per conto dello Stato o della Regione, le opere costruite su pertinenze consorziali o demaniali.

Art. 41 – Corrispettivo di concessione

Il concessionario, a compenso dei maggiori oneri di carattere continuativo derivanti al Consorzio per effetto della concessione, deve corrispondere al Consorzio stesso, per ogni anno solare ed in forma anticipata, un corrispettivo in denaro. Detto corrispettivo è riportato nella tabella allegata al presente Regolamento e può essere variato, in relazione a valutazioni insindacabili del Consorzio, ed il concessionario è tenuto a corrisponderlo nella nuova misura salvo il diritto, da parte sua, alla rinuncia della concessione: rinuncia da comunicarsi al Consorzio non oltre 15 giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza di detta variazione.

Art. 42 – Trasferimento della proprietà

In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo avvenuto, della proprietà del fondo su cui insiste l'opera oggetto di concessione, questa decade automaticamente. Al riguardo, il concessionario deve comunicare al Consorzio, sotto pena di rispondere personalmente dei canoni sospesi, le generalità complete e il domicilio dei subentranti, coi quali il Consorzio provvederà a concordare "ex novo" le condizioni del rilascio di una nuova concessione.

Art. 43 – Trascrizione ipotecaria

Il concessionario deve prestarsi, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta del Consorzio, alla stipulazione in forma notarile dell'atto di concessione precaria, ai fini della eventuale trascrizione della concessione stessa presso il competente Ufficio della Conservatoria dei Registri Immobiliari. Nel caso in cui il concessionario non si presti all'adempimento di tale obbligo la concessione decade, a rischio e spese dell'inadempiente.

Art. 44 – Spese dell'atto

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'atto di concessione - bolli, registrazioni, imposte, tasse, trascrizione ipotecaria, sopralluoghi, copia di atti e quant'altro occorresse - sono a carico del concessionario.

Art. 45 – Esecuzione lavori d'ufficio

Le spese relative a qualsiasi lavoro dovuto eseguire d'ufficio dal Consorzio debbono essere integralmente rifuse dal concessionario. In caso di inadempienza, la concessione decade automaticamente, restando salva ogni azione da parte del Consorzio per quanto eventualmente dovuto dal concessionario, a qualsiasi titolo, in dipendenza della concessione e di inadempienze riscontrate.

Art. 46 – Inizio ed ultimazione dei lavori

Prima di iniziare i lavori oggetto di concessione, il concessionario deve prendere accordi con l'Ufficio Tecnico consorziale per i preventivi accertamenti del caso e, non appena ultimati i lavori stessi, deve darne avviso al detto Ufficio per i necessari riscontri.

Art. 47 – Revoca della concessione

La inosservanza di una qualsiasi delle condizioni indicate nell'atto di concessione comporta la revoca di diritto della concessione stessa e la perdita del deposito cauzionale.

Art. 48 – Prescrizioni tecniche

I lavori debbono essere eseguiti in conformità agli elaborati tecnici prodotti dal concessionario ed approvati dal Consorzio. Sia nell'atto esecutivo, sia durante l'esercizio della concessione, nessuna variante può essere apportata.
Dovranno inoltre essere osservate tutte le ulteriori prescrizioni tecniche particolari, fissate dal Consorzio nell'atto di concessione.

Art. 49 – Accesso ai lavori ed alle opere

Ai dipendenti ed agli incaricati del Consorzio deve, in qualunque momento, essere consentito e reso possibile l'accesso, anche con mezzi meccanici, alle proprietà private interessate, alle opere ed ai lavori, oggetto di concessione, affinché possano effettuare ogni accertamento ed intervento ritenuti necessari.

Art. 50 – Foro competente

Per ogni effetto, derivante dal rilascio della concessione e per ogni eventuale controversia ad essa relativa, il concessionario deve assoggettarsi alla competenza del Foro di Nocera.

TITOLO IV

CAPO I – Obblighi dei Consorziati

Art. 51 – Opere soggette ad autorizzazione del Consorzio

Con l'autorizzazione scritta del Consorzio, i consorziati possono aprire, per lo scolo delle acque dei loro terreni, le necessarie bocche di scarico nelle ripe prossime esterne dei fossi e canali delle campagne adiacenti.
I consorziati devono costruire a loro spese, secondo le modalità stabilite nelle autorizzazioni, adeguati ponticelli sopra tali bocche per la continuità del passaggio preesistente.

Art. 52 – Irrigazione con acque dei propri fossi

Nei limiti consentiti dal Codice Civile, è pienamente libero ai consorziati l'uso dell'irrigazione dei loro terreni con le acque dei propri fossi, non compresi fra quelli di cui agli artt. 4 e 5, purché osservino l'obbligo di richiudere le bocche di derivazione, appena cessato il bisogno di tenerle aperte, nonché di provvedere, mediante fossi di scarico, al più sollecito scolo possibile delle acque eccedenti il bisogno dell'irrigazione, eseguendo e mantenendo in regolare stato tali fossi di scarico.

Art. 53 – Obblighi generali dei consorziati

I consorziati debbono:

a) tenere sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i loro terreni, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori;
b) aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni;
c) mantenere efficienti i fossi ed i capifossi privati;
d) mantenere espurgate le chiaviche e paratoie;
e) rimuovere immediatamente gli alberi, i tronchi ed i grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade di bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, siano caduti nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade;

f) tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua o sulle strade medesime, che producessero difficoltà al servizio od ingombro al transito;
g) mantenere in buon stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più fondi;
h) lasciare agli agenti del Consorzio libero passaggio sulle sponde dei fossi, dei canali di scolo e delle canalette irrigue;
i) adottare comportamenti rispettosi della integrità delle opere consorziali e dell'esercizio delle stesse.

TITOLO V

CAPO I – Esecuzione, gestione e conservazione delle opere di bonifica di competenza privata

Art. 54 – Obblighi dei proprietari

Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere di competenza dello Stato o della Regione.(art. 22 L.R. 3/1976).

Art. 55 – Compiti del Consorzio

Per favorire il puntuale adempimento degli obblighi di cui all'art. 55, il Consorzio svolge, fra gli altri, i seguenti compiti:
a) identificare e classificare i fossi di scolo come previsto al successivo art. 57;
b) accertare la necessità degli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria o di nuova inalveazione o di completamento della rete irrigua;
c) invitare i proprietari interessati perché provvedano alle opere ed ai lavori di loro competenza.

Art. 56 – Classificazione dei fossi di scolo di competenza privata

In relazione a quanto stabilito dagli artt. 55 e 56, i fossi di scolo di competenza privata vengono così classificati:
a) **fossi**: quelli posti a servizio di una sola proprietà o che non hanno particolari servitù passive di scolo a favore di altre proprietà;
b) **fossi comuni**: quelli posti a servizio di due o più proprietà;
c) **capifosso o collettori di 2^ raccolta**: quelli che raccolgono le acque di più fossi o fossi comuni per il successivo scarico nella rete di bonifica descritti al precedente articolo 5 o che comunque assolvano funzioni di particolare importanza indipendentemente dall'estensione del bacino.

Art. 57 – Lavori e opere a carico dei privati

Alla realizzazione ed alla manutenzione dei *fossi*, provvedono i singoli proprietari interessati.
Alla realizzazione ed alla manutenzione dei *fossi comuni* e *capi fosso*, provvedono alla manutenzione i proprietari frontisti dal ciglio del colatore alla metà del fosso, salvo concordare la divisione del lavoro in due tratti equivalenti.

Art. 58 – Surroga del Consorzio ai proprietari inadempienti

Qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori di loro competenza ai sensi del precedente articolo, deve provvedere, a richiesta anche di uno solo degli interessati, il Consorzio di bonifica in nome e per conto degli interessati stessi.
Il provvedimento di approvazione dei progetti di tali opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.
In caso di assoluta inerzia dei proprietari, la Giunta Regionale, su richiesta del Consorzio interessato, può autorizzare il Consorzio medesimo ad intervenire nei modi e con le forme previste dal presente articolo.
La ripartizione degli oneri per i lavori, siano essi comuni a più fondi o relativi ad un solo fondo, è effettuata dal Consorzio.
Gli oneri suddetti sono equiparati a tutti gli effetti ai contributi spettanti al Consorzio per la esecuzione, manutenzione e l'esercizio delle opere di competenza regionale.

TITOLO VI

CAPO I – Esecuzione, gestione e conservazione delle opere di bonifica di miglioramento fondiario

Art. 59 – Funzioni del Consorzio

Il Consorzio esercita le funzioni di cui all'art. 3 anche in ordine alle opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi, sia su richiesta dei proprietari interessati sia d'iniziativa qualora gli vengano affidate le funzioni di Consorzio di miglioramento fondiario.

Le opere di miglioramento fondiario dei singoli privati, in particolare i drenaggi sotterranei e gli spianamenti superficiali dei terreni, devono essere autorizzati dal Consorzio.

Art. 60 – Esecuzione dei lavori di miglioramento fondiario

In presenza della richiesta degli interessati indicata all'art. 60, il Consorzio predispone il progetto dei lavori con il preventivo della spesa ed il riparto della medesima a carico degli interessati, dando poi corso alle opere con il sistema di esecuzione che riterrà più conveniente.

Il credito del Consorzio verso i proprietari per la esecuzione dei lavori di cui al precedente comma, siano essi comuni a più fondi o particolari ad un dato fondo, è equiparato, a tutti gli effetti, ai contributi spettanti al Consorzio per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di competenza statale.

Art. 61 – Esercizio delle funzioni

Nell'esercizio delle funzioni concernenti le opere di miglioramento fondiario, di natura privatistica, il Consorzio regola i rapporti con gli utenti di tali opere tramite convenzione.

TITOLO VII SANZIONI

CAPO I – Pene

Art. 62 – Sanzioni penali: rinvio

I fatti e gli attentati criminosi di tagli o rotture di argini, tanto dei canali di bonifica che di cinta di colmate o di ripari delle opere di bonifica e delle opere intese a scolare nei canali di bonifica acque estranee alla bonifica stessa, sono puniti a termini delle vigenti leggi penali.

Art. 63 – Intimazione a desistere

Nel caso di contravvenzione alle disposizioni dell'art. 63 si intima contemporaneamente e verbalmente al contravventore di desistere dalla sua opera o lavoro; qualora egli persista, si procede all'impedimento con l'intervento della forza pubblica, a richiesta dell'agente consorziale autorizzato.

Art. 64 – Agenti consorziali

I verbali di accertamento delle contravvenzioni, compilati come nell'articolo seguente, sono elevati dagli agenti del Consorzio.

All'uopo, il personale predetto deve prestare il giuramento nelle mani del Sindaco e/o suo Delegato dove ha sede il Consorzio.

Art. 65 – Verbali di accertamento

I verbali di accertamento delle contravvenzioni sono scritti su carta libera come da modello allegato che potrà essere aggiornato dalla Deputazione Amministrativa consorziale e debbono contenere:

1) l'indicazione del giorno e del luogo in cui sono redatti;
2) il nome, cognome, qualità e residenza di chi li redige;
3) l'indicazione del fatto costituente la contravvenzione, del luogo in cui è stato commesso, e possibilmente del

giorno e delle circostanze atte a qualificare la contravvenzione stessa, nonché le prove od indizi a carico del contravventore, qualora ne esistano;

4) il nome, cognome, domicilio o residenza abituale, e le qualità del contravventore e dei contravventori, quando queste circostanze siano conosciute dall'agente che eleva la contravvenzione; e le dichiarazioni che i contravventori hanno fatto, se presenti, all'atto dell'accertamento della contravvenzione medesima. Queste dichiarazioni possono, a richiesta dei contravventori, essere da loro stessi firmate;
5) le stesse indicazioni del numero precedente relative alle persone che a termini degli articoli 2048 e 2052 del Codice Civile debbono rispondere civilmente, sia dell'operato del contravventore, sia del danno cagionato dalla contravvenzione;
6) l'indicazione e descrizione delle cose colte in contravvenzione e sequestrate, ove occorra;
7) le intimazioni fatte ed i provvedimenti adottati a termini del precedente art. 64;
8) la firma dell'agente che ha accertato la contravvenzione.

Art. 66 – Trasmissione dei verbali al Sindaco

Il Consorzio, valutata l'entità dell'abuso, trasmette i verbali di cui all'art. 65 al Sindaco del Comune in cui è stata accertata la contravvenzione.

Il Sindaco, sentito il Consorzio e, se lo crede opportuno, il contravventore, ordina la riduzione delle cose allo stato che precedeva la contravvenzione, e dispone tutti gli altri provvedimenti necessari per l'esecuzione della legge.

Art. 67 – Sorveglianza dei lavori

La sorveglianza della buona esecuzione dei lavori ordinati, anche se eseguiti a cura del contravventore, è esercitata dal Consorzio.

Art. 68 – Oblazione

La domanda di oblazione, la sua ammissibilità e gli effetti della medesima restano disciplinati dalle corrispondenti norme della L. 24/11/1981, n. 689. Non si intendono mai comprese nell'oblazione le spese degli atti del procedimento e quelle in corso od occorrenti per la riduzione delle cose al primitivo stato e per altri provvedimenti disposti dall'autorità.

CAPO II – Sanzioni Amministrative

Art. 69 – Sanzioni per violazione dell'art. 25

Le violazioni delle disposizioni dell'art. 25 del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da €103,00 (euro centotre) a € 600,00 (euro seicento), secondo quanto stabilito nel prospetto allegato in appendice.

Art. 70 – Sanzioni per violazione dell'art. 26

Le violazioni delle disposizioni dell'art.26 del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da €103,00 (euro centotre) a €600,00 (euro seicento), secondo quanto stabilito nel prospetto allegato in appendice.

Art. 71 – Sanzioni per le restanti violazioni

Tutte le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, agli ordini o diffide del Consorzio, non comprese nei precedenti artt. 69 e 70, sono soggette a sanzioni amministrative pecuniarie di €103,00.

Nel caso di rilascio di concessioni in sanatoria su opere già realizzate, prima della richiesta e che non siano difformi, per quanto è possibile verificare, alle norme di Polizia Idraulica ed alle prescrizioni tecniche e costruttive indicate dal Consorzio, verrà applicato un contributo risarcitorio "una tantum" di €258,23 (euro duecentocinquantotto/23) conseguente ai maggiori oneri di istruttoria a carico del Consorzio.

Art. 72 – Sanzioni per inosservanza alle concessioni o alle licenze

L'inosservanza delle condizioni o prescrizioni contenute nella concessione o nella licenza rende applicabile la sanzione prevista nei casi di mancato rilascio della concessione o della licenza, le quali possono essere revocate.

Art. 73 – Aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie

La Deputazione Amministrativa provvederà periodicamente all'aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai precedenti articoli.

Art. 74 - Intimazione a desistere e contestazione della violazione

Nel caso di violazione delle disposizioni dei precedenti artt. 25 e 26 lettere a), c), f) ed o) s'intima contemporaneamente e verbalmente al trasgressore di desistere dalla sua opera o lavoro; e, qualora egli persista, si procede all'impedimento con l'intervento della forza pubblica, la quale deve prestarsi a richiesta dell'agente autorizzato ad accertare la violazione.

Ogni violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

La notificazione deve essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, dal Consorzio.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria.

Art. 75– Pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Art. 76 – Poteri degli agenti consorziali

Per l'accertamento delle violazioni punite con le sanzioni amministrative di cui al Capo II, del presente regolamento, gli agenti del Consorzio possono assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa.

Art. 77 – Rapporto dell'agente consorziale

L'agente del Consorzio che ha accertato la violazione redige un rapporto così come previsto dal successivo art. 78 e come da modello allegato al presente Regolamento, che potrà essere aggiornato dalla Deputazione Amministrativa da inoltrare al Sindaco del Comune in cui fu accertata la violazione. All'uopo, il personale deve prestare il giuramento nelle mani del Sindaco e/o suo Delegato del mandamento dove ha sede il Consorzio.

Art. 78 – Forma e contenuto del rapporto

I rapporti di cui al precedente art. 77 sono scritti su carta libera e debbono contenere:

1) l'indicazione del giorno e del luogo in cui sono redatti;
2) il nome, cognome, qualità e residenza di chi li redige;
3) l'indicazione del fatto costituente la violazione, del luogo in cui è stato commesso, e possibilmente del giorno e delle circostanze atte a qualificare la violazione stessa, nonché le prove od indizi a carico del trasgressore, qualora ne esistano;
4) il nome, cognome, domicilio e residenza abituale, e le qualità del trasgressore, quando queste circostanze siano conosciute dall'agente che accerta la violazione; e le dichiarazioni che il trasgressore ha fatto, se presente, all'atto dell'accertamento della medesima. Queste dichiarazioni possono, a richiesta del trasgressore, essere da lui stesso firmate;
5) le stesse indicazioni dal numero precedente relative alle persone che a termini degli articoli 2048 e 2052 del Codice Civile debbono rispondere civilmente, sia dell'operato del trasgressore, sia del danno cagionato dalla violazione stessa;

6) l'indicazione e descrizione delle cose colte in contravvenzione e sequestrate, ove occorra;
7) le intimazioni fatte, i provvedimenti adottati, le contestazioni e le notificazioni eseguite, a termini del precedente art. 81;
8) la firma dell'agente che ha accertato la violazione.

Art. 79 – Trasmissione dei rapporti

Il Consorzio, accertata la violazione, trasmette i rapporti di cui al precedente art. 78, agli Enti di competenza.

Art. 80 – Autorità competente ad applicare le sanzioni

Le Autorità competenti all'applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti articoli del presente Capo II sono: Regione, Provincia, Comune e Procura della Repubblica.

Art. 81 – Sorveglianza dei lavori

Si applica l'art. 67.

CAPO III – Proventi delle pene pecuniarie e delle sanzioni amministrative

Art. 82 – Devoluzione dei proventi

Spettano al Consorzio i proventi delle ammende, delle eventuali oblazioni nonché delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente regolamento.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 83 – Censimento delle Opere

Il Consorzio provvederà entro 2 anni dall'approvazione del presente regolamento, ad effettuare il censimento delle opere, definendo entro lo stesso periodo le opere che posseggono regolare concessione e quelle da regolarizzare.

Art. 84 – Domanda in sanatoria

Secondo le disposizioni del presente regolamento il consorziato proprietario di manufatti privi dell'autorizzazione di cui all'art. 25 dovrà formulare apposita domanda di concessione "in sanatoria", dalla quale dovrà evincersi la compatibilità idraulica del manufatto stesso. Tutte le opere incompatibili con il sistema idrografico dovranno essere rimosse.

Art. 85 – Corrispettivi di concessione in sanatoria

Il concessionario, a compenso dei maggiori oneri di carattere continuativo derivanti al Consorzio per effetto della concessione, deve corrispondere al Consorzio stesso, per ogni anno solare ed in forma anticipata, un corrispettivo in denaro. Detto corrispettivo sarà pari alla somma dei canoni relativi ai cinque anni antecedenti alla data di accertamento dell'abuso ed alle spese di istruttoria. Il Concessionario che denuncia l'abuso senza aver ricevuto nessun avviso di accertamento da parte del Consorzio ha diritto ad uno sconto del 50% sul pagamento delle spese di istruttoria.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE CONCESSIONI / N.O.

MANUFATTO	SPESA ISTRUTTORIA	SPESE ANNUALI
A) Scarichi di acque meteoriche diretti/indiretti[1]	€ 250,00	0,050 €/mq con un minimo di € 35,00
B) Attraversamento con ponti, ponticelli e passerelle	€ 250,00	€/mq 10,00
C) Rampa	€ 250,00	€ 30,00
D) Scaletta	€ 200,00	€ 30,00
E) Copertura cavo consorziale (tombinatura) - Quota fissa - Quota a ml.	€ 200,00	€ 50,00 5,00 €/ml
E/1) Attraversamento per usi privati con condotta per acqua potabile, per irrigazione e gas domestico anche se richiesto ed eseguiti da aziende pubbliche	€ 150,00	€ 50,00
E/2) Attraversamento con linea elettrica e/o telefonica	€ 150,00	€ 50,00
E/3) Attraversamento con condotta per oleodotto, gasdotto e acquedotto, con fognatura, botte a sifone, sottopassante con cavo - Quota fissa - Quota al ml.	€ 250,00	€ 75,00 30,00 €/ml
F) Postazione provvisoria di pompa sulle pertinenze dei canali consorziali.	€ 150,00	€ 50,00
G) Postazione di pompa con manufatto stabile in prossimità di canali	€ 200,00	€ 150,00
H) Fabbricato ed opere murari, cassonetti armadietti e piattaforme in prossimità di canali, recinzioni fisse	€ 200,00	€ 30,00 1,50 €/ml
I) Recinzioni amovibili a) fino a m 20 b) per ogni m oltre i m 20	€ 150,00	€ 50,00 2,00 €/ml
L) Recinzione in prossimità di pertinenze di bonifica, siepi. a) fino a m 20 b) per ogni m oltre i m 20	€ 200,00	€ 30,00 1,50 €/ml
M) Cancello, sbarra in ferro in prossimità di pertinenze di bonifica	€ 200,00	€ 15,00
N) Cartelli pubblicitari su pertinenze private - Quota fissa - Quota al mq.	€ 150,00	€ 50,00 10,00 €/mq
O) Parallelismi di acquedotti, metanodotti e fognature comunali e di privati (anche in presenza di tratti tombinati) parallelismi di linee elettriche e telefoniche - Quota fissa - Quota al ml.	€ 200,00	€ 50,00 0,50 €/ml
P) Perforazione pozzi metaniferi	€ 200,00	€ 55,00
Q) Allacciamento ad Impianto pluvirriguo di orti e giardini.	----------	€ 60,00
R) Piste ciclabili, marciapiedi, ponteggi amovibili - Quota fissa - Quota al ml.	€ 200,00	€ 50,00 0,50 €/ml

SANZIONI PER VIOLAZIONE DELL'ART.25

(Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai canali consorziali ed alle altre opere di bonifica)

Divieti Assoluti	Sanzione	Pagamento in misura ridotta	Note
qualsiasi piantagione o coltivazione o movimento di terreno negli alvei, nelle scarpate, nelle sommità arginali e nelle zone di rispetto (marezzane), fissate al precedente art. 13; qualsiasi apertura di fossi, scoline, cunette e qualsiasi altro scavo nelle zone anzidette;	**€310,00**	entro il termine di 60 gg è ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad 1/3	comma 1
qualunque deposito di terre o di altre materie a distanza di metri 10 dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;			comma 7
qualunque ingombro o deposito di materie come sopra, sul piano viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze;			comma 8
l'abbruciamento di stoppie, aderenti al suolo o in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate od altre dipendenze delle opere stesse;			comma 9
costruzione di qualsiasi fabbricato o addizione a quelli esistenti, a distanza minore di quella prevista dall'art. 13;	**€600,00**	entro il termine di 60 gg è ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad 1/3	comma 2
la costruzione di fornaci, fucine e fonderie a distanza minore di metri 50 dal ciglio dei canali e dal			comma 3

piede esterno degli argini;			
qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua o impaludamenti dei terreni, modificando le condizioni date ad essi dalle opere della bonifica, o in qualunque modo alterando il regime idraulico della bonifica stessa;	**€310,00**	entro il termine di 60 gg è ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad 1/3	comma 4
qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, o anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi dipendenza della bonifica;			comma 5
qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica, col getto o cadute di materie terrose, pietre, erbe, acque o qualsiasi immissione di materie luride, venefiche o putrescibili, che possono comunque dar luogo ad infezioni di aria ed a qualsiasi inquinamento dell'acqua;			comma 6
qualunque atto o fatto diretto al dissodamento dei terreni imboschiti o cespugliati entro quella zona dal piede delle scarpate interne dei corsi d'acqua montani, che sarà determinata,	**€310,00**	entro il termine di 60 gg è ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad 1/3	comma 10

volta per volta, con provvedimento dell'Autorità competente;			
la costruzione di varchi, cavedani o di qualunque altra opera che possa ostacolare in qualsiasi modo il naturale e libero deflusso delle acque;	**€310,00**	entro il termine di 60 gg è ammesso il pagamento in misura ridotta 1/3	comma 11
l'attraversamento degli alvei, dei canali con bestiame, come pure l'attraversamento ed il pascolo di animali di ogni specie sulle sommità, scarpate e banchine dei corsi d'acqua e sulle marezzane;	**€310,00**	entro il termine di 60 gg è ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad 1/3	comma 12
lo scarico di acque reflue non depurate;	**€310,00**	entro il termine di 60 gg è ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad 1/3	comma 13
il deposito di materiali di rifiuto di qualsiasi genere nell'alveo, sulle sponde, sugli argini e sulle fasce di rispetto.			comma 14
restanti violazioni	**€ 103,00**		

SANZIONI PER VIOLAZIONE DELL'ART.26

(E' vietato, a chi non ne ha ottenuta la formale concessione..)

Divieti	Sanzione	Pagamento in misura ridotta	Note
la variazione o alterazione di canali, argini, manufatti e qualunque altra opera consorziale (muretti, recinzioni, sopraelevazioni, ecc,);	**€150,00**	entro il termine di 60 gg è ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad 1/3	comma a
lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi, delle piantagioni e di ogni altra struttura in legno secco o verde, che sostengano le ripe dei corsi d'acqua;			comma c
il transito sulle sommità arginali e sulle banchine dei canali consorziali con veicoli in genere e, in particolare, con autocarri;			comma k
l'estrazione di terra, sabbia o altre materie dagli alvei dei canali consorziali;			comma l
il deposito, anche temporaneo di qualunque materia sugli argini, scarpate e zone di rispetto;			comma m
la costruzione di ponti, chiaviche, botti, sifoni, travate, acquedotti, metanodotti ed altri manufatti, nonché le loro demolizioni e ricostruzioni sulle pertinenze consorziali;	**€600,00**	entro il termine di 60 gg è ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad 1/3	comma b
la costruzione di qualsiasi fabbrica, impianti serricoli e/o qualunque addizione a quelle esistenti, a distanza minore di quella regolata dall'art. 13 del presente Regolamento;	**€310,00**	entro il termine di 60 gg è ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad 1/3	comma d
la costruzione di passerelle, di rampe di	**€103,00**		comma j

ascesa ai corpi, nonché carreggiate o sentieri sulle scarpate degli argini;			
la realizzazione di attracchi o pontili per i natanti;			comma n
le piantagioni nelle golene, negli argini e nelle banche dei corsi d'acqua, negli argini di recinto delle colmate o di difesa di dette opere e lungo le strade che ne fanno parte.		entro il termine di 60 gg è ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad 1/3	comma o
la navigazione nei corsi d'acqua con qualsiasi tipo di natante; il passaggio o l'attraversamento a piedi o con qualsiasi mezzo di trasporto nei detti corsi d'acqua ed argini, ed il transito di animali di ogni sorta;	**€103,00**		comma e
il pascolo e la permanenza di bestiame sui ripari, sugli argini e sulle loro dipendenze, nonché sulle sponde, sulle scarpe e sulle banchine dei corsi d'acqua, e loro accessori, e delle strade; l'abbeveramento di bestiame d'ogni specie, salvo dove esistano abbeveratoi appositamente costruiti;			comma f
la derivazione o il prelievo di acqua dai canali o condotte consorziali, per qualsiasi scopo, anche in via occasionale;	**€600,00**	entro il termine di 60 gg è ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad 1/3	comma g
l'immissione nella canalizzazione consorziale di acque bianche o depurate;	**€103,00**	entro il termine di 60 gg è ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad 1/3	comma h

l'immissione nei canali consorziali di acque con mezzi artificiali;			comma i

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione n. _____del _____è stata pubblicata all'Albo Consortile per quindici giorni feriali consecutivi ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Consortile approvato con D.G.R. n. 138/AC del 04/04/2003.

dal _____ al _____

Il Capo Ufficio Segreteria
Daniela Botta

Il Direttore Generale
Ing. Luigi Daniele